CAMERA DEI DEPUTATI N. 1466

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ALBERINI

Presentata l'11 settembre 1987

Ordinamento della professione di investigatore privato e istituzione dell'albo professionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli istituti di investigazione privata rappresentano uno dei settori più delicati del nostro paese, che con oltre 600 aziende con propri informatori, altamente specializzati in ogni comune d'Italia si adoperano per la raccolta di informazioni e nello svolgimento di indagini per conto terzi, in un arco quanto mai vasto, espletando delicate e complesse inchieste commerciali, sofisticate ricerche in particolari settori industriali, da non confondersi con lo spionaggio industriale.

In altri termini questi istituti svolgono, non soltanto atti informativi, ma anche un servizio sociale d'interesse largamente pubblico che non va affatto sottovalutato, ma al contrario tenuto nel debito conto dai competenti pubblici poteri, affiancandosi molto spesso, alla occorrenza, agli organi di giustizia.

L'investigatore privato svolge una precisa funzione e soddisfa sempre più, una diffusa esigenza della società mederna: quella del diritto all'informazione.

Infatti egli svolge indagini che investono una svariata gamma di interessi quali quelli commerciali, finanziari, patrimoniali, fallimentari, infortunistici, nonché ricerche d'archivio concernenti carattere storico, araldico, catastale, affidamenti minorili, elaborazione di piani preventivi di sicurezza singola e collettiva, ricerche di prove in relazione a processi civili e penali, accertare, prevenire e sventare forme di spionaggio industriale.

L'informatore commerciale svolge un servizio la cui portata economica è spesso disconosciuta forse anche per mancanza di dati statistici precisi, che ne consentano una valutazione precisa.

Non sembra inutile perciò fornire alcuni dati, che da soli consentono una stima globale del valore dell'informazione commerciale in Italia.

L'informatore commerciale è uno strumento conoscitivo che ha lo scopo di favorire il rapido e positivo esito dei rapporti d'affari basati sulla fiducia. Esiste da lunghissimo tempo ed è diffuso in tutto il mondo industrializzato. La sua utilizzazione è cresciuta proporzionalmente allo sviluppo soprattutto del credito commerciale, sia nel mercato interno che in quello internazionale.

L'informazione commerciale è composta da tutti i dati utili a configurare la figura giuridica, la consistenza patrimoniale, ed il potenziale economico-commerciale dei *partners* in affari. Esso comprende, tra l'altro, visure anagrafiche, visure presso le camere di commercio, alle cancellerie commerciali dei tribunali, ai pubblici registri (automobilistici, navali, aeronautici, ecc.), notizie su protesti cambiari, ricorsi fallimenti, decreti ingiuntivi, fallimenti.

Ogni anno vengono forniti circa 10 milioni di rapporti informativi.

Senza ombra di dubbio, al momento attuale, esistono carenze legislative; un breve *excursus* mostrerà ampiamente quanto affermato.

L'esercizio della professione è disciplinato specificamente dagli articoli 134 e 135 del testo unico della legge di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931) e degli articoli 259 e 260 del relativo regolamento.

Indiscutibilmente una normativa non certo adeguata, che non tutela e non garantisce sufficientemente né l'operatore nella sua delicata attività professionale, né tanto meno l'utente.

Non si deve dimenticare l'ampia gamma di attività dell'investigatore privato che per comodità di esposizione si è inteso suddividere in tre grandi comparti.

1. *Settore informazioni ed indagini commerciali.*

Servizio indispensabile ad ogni operatore commerciale: si concretizza nella raccolta di informazioni circa la solvibilità, la correttezza commerciale, la situazione patrimoniale delle società e dei privati con cui l'operatore debba intraprendere rapporti commerciali, di lavoro, di società. Raccolta ed analisi di dati di bilancio, di vicende giudiziarie, di precedenti commerciali. Indagini per la ricerca di clienti insolventi, analisi della loro situazione ed in genere di quanto altro occonra agli studi legali per le azioni civili e di recupero dei crediti.

È proprio il sistema ed il metodo di lavoro che differenzia l'informatore da certe grandi aziende del settore che si limitano a raccogliere dati, memorizzarli negli elaboratori elettronici e poi rivenderli.

Una corretta ed attendibile « informazione » non potrà mai prescindere dall'intervento materiale dell'informatoreinvestigatore, il quale potrà anche attingere dati d'archivio e successivamente rielaborarli alla luce di una propria capacità di valutazione professionale suffragata da riscontri diretti.

2. *Settore investigazioni private.*

Campo vastissimo per il quale si pone l'accento e l'attenzione su quei servizi più frequentemente richiesti. Tutte le indagini che si fanno per gli studi legali al fine di acquisire prove sia per processi civili che penali: da sempre esiste un rapporto diretto fra la professione legale e l'investigatore privato. L'avvocato difensore di un imputato, in un processo indiziario si affiderà molto spesso ad un investigatore privato perché concorra ad acquisire prove a discarico. L'avvocato di parte civile in un procedimento penale contro ignoti, affiderà l'incarico ad un investigatore per svolgere indagini atte ad acquisire elementi per l'identificazione del responsabile del reato.

L'investigatore svolge in questi casi, un lavoro parallelo a quello svolto dalle forze dell'ordine, con un'ottica e sistemi diversi. Molto spesso gli elementi raccolti vengono forniti anche agli inquirenti, con-

tribuendo così in modo attivo nelle ricerca delle *notizie criminis*.

Da non sottovalutare la grande mole di lavoro svolto dalle agenzie di investigazione in materia di assicurazioni. Indagini per l'attribuzione di responsabilità, prevenzione e scoperta di tentativi di truffa, false denunce, eventi dolosi, ecc. Tutela e controllo dei minori per la prevenzione di reati in materia di sostanze stupefacenti, ecc. Rintraccio di persone scomparse. Controllo della affidabilità di collaboratori e soci. Azione preventiva a tutela dei procedimenti di lavorazione del *know-how* aziendale e contro il pericolo di spionaggio industriale.

3. *Settore sicurezza preventiva.*

È un settore nuovo in continua espansione, risultato di una società moderna sviluppatasi in modo squilibrato ed in cui ha affondato le radici la criminalità comune e politica.

L'azione dell'investigatore privato non va confusa con la vigilanza prestata dagli appositi istituti proliferati in questi ultimi tempi.

Infatti raramente è un servizio statico di difesa; l'investigatore è il professionista della sicurezza e studierà tutte le misure preventive da adottare (mezzi tecnici e non) per la sicurezza di una data impresa. Stabilirà i ruoli degli addetti alla sicurezza, i compiti specifici e ne valuterà le capacità e l'affidabilità con opportuni accertamenti. Svolgerà indagini per localizzare le fonti da cui possono venire attacchi alla sicurezza aziendale. Analizzerà fatti ed eventi anomali intesi come veri e propri segnali di allarme.

Per quanto concerne la sicurezza del privato, l'investigatore è sovente interpellato in particolari circostanze come: tentativi di estorsione, minacce, situazioni particolari di pericolo.

Da un lato approntera un adeguato servizio di sicurezza a tutela della incolumità del cliente, dei suoi familiari e dei suoi beni, dall'altro si muoverà alla ricerca delle cause e dei responsabili della situazione in atto (in questo senso il più delle volte con un lavoro parallelo ed integrativo a quello delle forze di polizia).

Da quanto precede si può affermare che per l'esercizio di questa professione, quanto mai impegnativa, occorrono qualità non indifferenti, doti mai sufficientemente esaurienti come: ordine, spirito d'osservazione, meticolosità, precisione, diligenza, cognizione di norme giuridiche e di situazioni di mercato.

Si deve altresì tenere presente che non esiste il manuale del perfetto investigatore pivato; e due sono i momenti fondamentali dell'azione investigativa: l'indagine e l'inchiesta.

S'intende per indagine l'esame dei fatti, dati, situazioni, rapporti, comportamenti allo scopo di raggiungere una certa conoscenza su di una persona, un ente, un'azienda che si deve contattare per vari motivi.

L'inchiesta è invece ciò che permette di fornire ad un determinato cliente la ricostruzione, la spiegazione e se possibile, la documentazione dello svolgersi di determinati fatti. Risulta chiaro che spesso l'inchiesta sottintende un'indagine preliminare, ma non viceversa.

Interessante e di fondamentale importanza è la fonte a cui attinge le notizie l'investigatore. Esse sono molteplici e le più svariate: camere di commercio, che in ogni provincia dispongono degli estremi significativi di ogni ditta operante nella zona interessata; cancellerie dei tribunali; elenchi ufficiali dei protesti cambiari pubblicati bimensilmente, particolarmente importanti ai fini della concessione di fidi, in quanto riportano eventuali episodi di insolvenza; pubblicazioni specializzate e guide settoriali, che riportano dati specifici delle aziende come: numero degli addetti, fatturato, macchinari e procedimenti di lavorazione, ecc.; operatori commerciali e finanziari, disposti od in grado di fornire adeguate informazioni senza violare il segreto d'ufficio e professionale; archivio statistico nazionale, miniera storica di notizie.

Alla fine di tutto questo delicato e complesso lavoro di ricerca viene steso il rapporto informativo.

Ogni istituto ha il proprio metodo e modo di presentarlo, ma la caratteristica comune è la chiarezza e la razionale impostazione.

Il rapporto oltre a riportare i dati ottenuti, deve essenzialmente valutare ed interpretare i singoli aspetti emersi formulando un giudizio d'insieme.

Si ricorda ancora una volta che la materia degli istituti di investigazione privata è tutt'ora disciplinata dall'articolo 134 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, nonché del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Peraltro mentre la disciplina concernente gli istituti di vigilanza non presenta particolari problemi per la sua caratteristica delimitazione di compiti, in quanto concerne tradizionali attività di custodia e tutela dei beni mobili ed immobili, i cui aspetti essenziali non sono mutati nel tempo, ben diversa considerazione comporta il settore delle investigazioni private.

La summenzionata normativa del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per quanto costituisce un sistema garantistico di disciplina delle attività di cui trattasi, che trova il punto più qualificante nella disposizione dell'articolo 134, ultimo comma, secondo cui la prescritta licenza di polizia non può essere concessa « per operazioni che comportino un esercizio di pubblica funzione o una menomazione della libertà individuale », viene tuttavia ad esplicarsi in un contesto giuridico e sociale profondamente mutato, per la sensibile attenzione che, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ha sempre più suscitato l'esigenza di assicurare la tutela della sfera privata della persona.

Tale aggiornamento va perseguito segnatamente ai fini di una più puntuale tutela sia nella trattazione del problema in sede di diritto di stabilimento nell'ambito della Comunità economica europea, sia infine nel contesto del disegno di legge di modifica del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal Senato nella IV legislatura e successivamente decaduto per la fine della legislatura stessa.

Per quanto riguarda le proposte di innovazione è da ricordare la recente richiesta delle organizzazioni sindacali dei dipendenti degli istituti di vigilanza della costituzione di albi professionali.

A questo proposito è bene ricordare la non chiarezza nel settore degli istituti di vigilanza privata e dalle associazioni tra proprietari che svolgono la stessa attività; la mancanza di una non chiara e ben definita configurazione giuridica, di una inadeguata e moderna normativa.

Carenza di notevole rilevanza, che non può più oltre essere tollerata; non si può essere ancora ancorati al testo unico di pubblica sicurezza né al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, concernente la disciplina degli istituti di vigilanza privata. È bene altresì, puntualizzare e ribadire la netta distinzione che esiste tra gli istituti di vigilanza privata e gli istituti di investigazione privata riguardanti infonnazioni economiche, finanziarie, commerciali, industriali, servizi di sicurezza che operano su due piani diversi, non vi è nessuna commistione tra le due attività, che sono ben distinte tra di loro e marciano su diversi binari.

In sede CEE si è ottenuto per l'Italia nell'ambito della direttiva 67/43 del 12 gennaio 1967, nonché della conseguente legge nazionale 8 marzo 1968, n. 222, la liberalizzazione a favore dei cittadini dei paesi membri dalla Comunità, della sola raccolta di informazioni commerciali per conto privati.

Alla luce della evoluzione delle varie forme di attività svolte dagli istituti di investigazione privata, nonché dal notevole processo di espansione che si è registrato nel numero di tali istituti, specialmente negli ultimi anni, richiede una migliore puntualizzazione, con riguardo soprattutto all'esigenza di assicurare una

normativa più incisiva nei riguardi dell'attività e del comportamento di tutti coloro che operano nell'ambito del settore investigativo privato.

In coerenza con l'indirizzo schematicamente su esposto, si ritiene che i lineamenti di una riforma legislativa, nel settore, va ricondotta e riconsiderata alla ricerca e alla raccolta di dati ed informazioni legittimamente disponibili alla conoscenza altrui, anche se, di fatto difficilmente acquisibili dal singolo cittadino, rimaendo escluso ogni. potere di investigazione che implichi facoltà coattivamente estrinsecabili.

La costituzione dell'albo è il mezzo per conferire agli investigatori privati una nuova e più adeguata dignità professionale, mettendo ordine in un settore delicato. Unanimemente s'intende mostrare la volontà e la capacità organizzativa, politica e sindacale, in quanto associazione di categoria di volersi muovere nella direzione di pretendere dai pubblici poteri, piuttosto che un'azione di vigilanza come avviene attualmente con limiti ed inconvenienti, con luci ed ombre che tutti conoscono ed alle volte si è sperimentato, un riconoscimento giuridico che renda giustizia dopo anni di dure difficoltà ed incertezze.

Certamente sono quanto mai arcaici gli articoli 134 e 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, laddove affermano che l'esercizio per conto di privati di attività di investigazione o di ricerca o di raccolta di informazioni è subordinato a licenza dal prefetto, che non può essere concessa agli stranieri, a chi sia incapace di obbligarsi o abbia riportato condanna per delitto non colposo e a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare. I direttori degli uffici d'investigazione debbono tenere un registro degli affari che compiono giornalmente e le persone che compiono operazioni con essi debbono dimostrare la loro identità. Gli esercenti uffici di investigazione sono tenuti a versare una cauzione a misura stabilita dal prefetto a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio della attività e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

L'albo, con l'istituzione di un Consiglio nazionale e di consigli regionali, è garanzia di selezione, consente di svolgere la specifica attività professionale nell'ambito del dettame costituzionale e delle norme vigenti, in un quadro di autogoverno, secondo princìpi e concetti progressisti e di pubblica utilità.

Con l'acquisizione di una riconosciuta qualifica professionale l'investigatore privato troverà una migliore e maggiore valorizzazione ed una diversa e nuova dimensione nella società civile in cui opera.

Sono state queste le motivazioni per cui si è predisposto il seguente progetto di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

1. La professione di investigatore privato è regolata dalle leggi vigenti e l'investigatore privato, dopo ottenuta la nomina, deve iscriversi agli albi professionali.

2. L'iscrizione all'albo professionale è sottoposta al pagamento della tassa di concessione governativa secondo quanto sancisce la legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.

ART. 2.

1. È costituito un centro di coordinamento diretto dal Ministero dell'interno, per la specializzazione professionale della categoria.

2. I corsi sono indetti e regolati dal centro di coordinamento, sono organizzati dalle regioni o da enti riconosciuti che ne facciano richiesta ed hanno la durata di due anni.

3. Nei programmi dei corsi devono essere comprese materie di diritto amministrativo, civile, penale, tiro a segno e capacità di lotta (arti marziali), finalizzate all'attività anti-rapina e alla debellazione della criminalità.

ART. 3.

1. Sono iscritti agli albi coloro che ne hanno fatto richiesta, dopo aver sostenuto l'esame di idoneità al corso di specializzazione professionale della categoria.

ART. 4.

1. Il Ministro dell'interno e il Ministro di grazia e giustizia esercitano l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli investigatori privati ciascuno nell'ambito della propria competenza.

CAPO II

IL CONSIGLIO NAZIONALE.

ART. 5.

1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituito il Consiglio nazionale degli ordini degli investigatori privati.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto di quindici membri.

3. Il Consiglio resta in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

4. Il presidente può convocarlo di sua iniziativa e deve convocarlo a richiesta di almeno tre consiglieri nazionali o di tre consigli regionali.

5. Il Consiglio elegge con voto segreto nel suo seno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere.

ART. 6.

1. Le delibere del Consiglio nazionale sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 7.

1. Il presidente nazionale ha la rappresentanza dell'ordine ed esercita le altre attribuzioni a lui conferite dalla presente legge.

2. Il presidente nazionale adotta nei casi di grave urgenza i provvedimenti necessari che devono essere poi ratificati dal Consiglio.

ART. 8.

1. Il Consiglio nazionale, oltre ad adempiere a tutti gli altri compiti demandati dalla presente legge o da altre disposizioni:

a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'albo nazionale mediante trascrizione da effettuarsi separatamente dagli albi professionali di ciascun ordine regionale;

b) vigila sugli ordini regionali;

c) può ordinare agli ordini regionali di richiedere ai Ministri di grazia e giustizia e interno che dispongano particolari indagini sull'attività professionale dei singoli loro iscritti;

d) esamina i bilanci preventivi e consuntivi degli albi;

e) propone le modalità per le iscrizioni agli albi dei candidati che tempestivamente hanno ottenuto la licenza;

f) propone la misura e le modalità per le garanzie inerenti alla stipulazione di contratti con la clausola del contraente non nominato;

g) propone norme in materia di incompatibilità professionale e di esercizio effettivo della professione;

h) propone le tariffe professionali valide per tutte le regioni;

i) propone norme in materia di previdenza per gli investigatori privati;

l) può rappresentare la categoria degli investigatori privati nella difesa dei diritti e degli interessi comuni;

m) esercita funzioni di consulenza nella stesura di progetti di legge riguardanti l'ordinamento della categoria;

n) presenta alle autorità competenti le proposte in materia di attività professionale;

o) stende la relazione sulla situazione economico-finanziaria e la relazione morale da comunicare agli iscritti;

p) provvede alla stesura del bilancio preventivo annuale e stabilisce i contributi strettamente necessari per lo svolgimento della propria attività a carico degli albi;

q) nomina per ogni biennio tre revisori scegliendoli per estrazione a sorte fra i nominativi a tal fine proposti in ragione di uno da ciascun consiglio d'albo.

ART. 9.

1. Le elezioni per la nomina dei consiglieri dell'albo hanno luogo nel mese di dicembre di anni alterni.

2. La data delle elezioni e l'orario delle votazioni sono stabilite dal Consiglio che fissa pure le modalità non previste dai commi successivi.

3. Devono comunque essere designati dal Consiglio tre scrutatori non componenti il Consiglio uscente e un candidato da scegliersi tra gli iscritti, i quali compongono il seggio elettorale ed eleggono fra loro il presidente del seggio medesimo.

4. I componenti del Consiglio sono eletti a maggioranza assoluta a voti segreti, validamente espressi per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a cinque. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

5. Non è ammesso il voto per delega.

ART. 10.

1. Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla avvenuta proclamazione.

CAPO III

I CONSIGLI REGIONALI

ART. 11.

1. In ogni città capoluogo di regione è istituito il consiglio regionale degli investigatori privati iscritti all'albo regionale.

2. Ogni consiglio è formato da quattro membri iscritti all'albo regionale.

3. Fa parte di diritto del consiglio regionale con funzione di presidente un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte d'appello, designato dal primo presidente della locale Corte d'appello.

ART. 12.

1. I consigli regionali:

a) curano la custodia e la tenuta a giorno dell'albo professionale regionale, nonché la registrazione dei praticanti;

b) vigilano sul comportamento deontologico e sul decorso degli iscritti nei suddetti albi e registri;

c) danno pareri nei casi di contestazioni sorte nella liquidazione degli onorari professionali;

d) nel caso di morte o di cancellazione dall'albo di un investigatore privato iscritto, curano, a richiesta e a spese di chi vi abbia interesse, l'espletamento del mandato affidato ad altro investigatore privato;

e) concedono il nulla-osta per la reiscrizione ad altro albo regionale, sulla base di dettagliate disposizioni previste nel regolamento di applicazione.

ART. 13.

1. I consigli regionali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti all'albo

delle rispettive regioni e durano in carica tre anni.

2. I componenti sono rieleggibili.

ART. 14.

1. Ogni consiglio regionale delibera le entità degli onorari per le prestazioni professionali degli investigatori privati da proporre al Consiglio nazionale per la redazione del tariffario.

2. Non è consentito che per le prestazioni degli investigatori privati siano praticati importi inferiori o superiori a quelli stabiliti dal Consiglio nazionale.

3. Le eventuali controversie inerenti all'applicazione del tariffario delle prestazioni professionali dovranno essere sottoposte al giudizio del consiglio regionale.

CAPO IV

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 15.

1. Gli investigatori privati cui siano contestati abusi o mancanze nell'esercizio della professione, fatti non conformi alla dignità o al decoro professionale o violazioni alle norme della legge professionale dell'albo, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del competente consiglio dell'albo.

ART. 16.

1. La contestazione degli addebiti deve avvenire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nella quale si faccia specifica menzione del termine di dieci giorni dal ricevimento della stessa, entro il quale l'interessato può presentare le proprie controdeduzioni al consiglio competente.

2. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il consiglio competente ha facoltà di sentire testimoni.

3. Nei confronti dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del codice di prccedura penale.

4. Le decisioni devono essere motivate.

5. Le presenti norme regolano anche la procedura per il ricorso davanti al Consiglio nazionale.

ART. 17.

1. Il consiglio dell'albo che venga a conoscenza di elementi tali che possano far dubitare della sussistenza dei requisiti di correttezza professionale può richiedere al Ministero dell'interno che disponga particolari indagini sull'attività professionale degli investigatori privati.

ART. 18.

1. Il consiglio dell'albo può applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;

b) la censura.

2. In caso di particolare gravità delle infrazioni, il consiglio può altresì proporre al Ministro di grazia e giustizia le seguenti sanzioni:

a) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore ad un anno;

b) la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'albo.

3. La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'albo sono proposte contro l'investigatore privato che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignità della categoria.

4. Il Ministro di grazia e giustizia, adotta i relativi provvedimenti.

ART. 19.

1. Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal consiglio dell'albo la cancellazione dall'albo è proposta in caso di revoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosità nel pagamento delle tasse annuali previste dalla legge.

ART. 20.

1. Le deliberazioni relative alle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 18 sono comunicate dal consiglio dell'albo, entro quindici giorni, oltre che al Ministro di grazia e giustizia, all'investigatore privato interessato e al Consiglio nazionale.

CAPO V

LE TARIFFE PROFESSIONALI

ART. 21.

1. La tariffa nazionale delle prestazioni degli investigatori privati è stabilita in base alle norme vigenti; per la sua emanazione, sarà sentito anche il Consiglio nazionale dell'albo degli investigatori privati.

2. La mancata osservanza della tariffa di cui al presente comma è perseguita disciplinarmente ai sensi delle norme vigenti.

ART. 22.

1. In caso di controversia sull'applicazione delle tariffe per le prestazioni professionali, la decisione spetta al consiglio dell'albo.

ART. 23.

1. Vale per gli investigatori privati l'istituto del gratuito patrocinio, che sarà regolato da apposite procedure.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 24.

1. I consigli dell'albo, non appena costituiti, compilano per ogni regione, gli albi prescritti dall'articolo 1, iscrivendovi gli investigatori privati in carica con le rispettive anzianità di nomina.

ART. 25.

1. I componenti del consiglio dell'albo eletti per la prima volta in applicazione delle presenti norme, a qualunque data risalga la loro nomina, restano in carica sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della loro nomina.